

Circolare: Novembre 2009

Data: 18/ 12/ 2009

Indice

Modelli intrastat: obbligo dell'invio telematico dal 01.01.2010	pag.1
Rifiuti: conferme e nuovi adempimenti	pag.3
Nuovi obblighi pubblicitari a carico delle società	pag.3
Tremonti Ter: chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate	pag.4
Stampa dei registri contabili	pag.5
Nuovo trattamento Iva delle prestazioni di servizi	pag.6
Comunicazione al RAEE	pag.9

Modelli Intrastat: obbligo dell'invio telematico dal 01.01.2010

Il recepimento della Direttiva Comunitarie 2008/8/CE – 2008/9/CE e 2008/117/CE nel nostro ordinamento, porterà a rilevanti novità, dall'anno 2010, in materia di IVA.

Tra i nuovi adempimenti si evidenzia l'obbligo della presentazione degli elenchi INTRA esclusivamente in via telematica.

Il 12.11.2009 è stato approvato lo schema di Decreto Legislativo finalizzato ad assolvere l'obbligo di recepimento delle direttive comunitarie 2008/8/CE – 2008/9/CE e 2008/117/CE.

Le principali novità che interesseranno il contribuente dal 01.01.2010 sono le seguenti:

- nuovi criteri in materia di territorialità delle prestazioni di servizi con l'integrale revisione dell'art 7 DPR 633/72 (cfr circolare LS settembre 2009);
- nuove procedure per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi stabiliti in uno Stato UE diverso da quello di rimborso;
- novità in materia di Intrastat.

In attesa della pubblicazione del decreto, si analizzano di seguito le principali novità in materia di modelli INTRA:

1. obbligo della presentazione degli elenchi INTRA anche per le prestazioni di servizio effettuate in ambito comunitario;
2. obbligo di presentazione esclusivamente per via telematica delle dichiarazioni INTRA beni e/o servizi con riferimento ai periodi decorrenti dal 2010;
3. eliminazione della cadenza annuale di presentazione;
4. istituzione di nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione (mensile o trimestrale);
5. nuova modalità per il cambio di periodicità.

L'adempimento su cui si vuole porre l'attenzione è l'obbligatorietà della trasmissione telematica degli elenchi INTRA a decorrere dal 2010.

A partire dagli elenchi intrastat riferiti al mese di gennaio 2010 (nel caso di cadenza mensile) o del primo trimestre 2010 (nel caso di cadenza trimestrale) non sarà più possibile presentare le dichiarazioni in dogana in forma cartacea o su floppy disc.

Il primo adempimento da porre in essere, qualora non già abilitati, è l'adesione al servizio telematico dell'Agenzia delle Dogane. Sul sito www.agenziadogane.it sono presenti le istruzioni su come aderire al servizio e come accreditarsi al sistema. Si allega guida del contribuente aggiornata messa a disposizione dall'Agenzia delle Dogane

Sarà inoltre necessario adeguarsi alle importanti novità riguardanti la Firma digitale del modello INTRA e derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 07.03.2005.

A partire dal 01.01.2010 i certificati di firma digitale saranno rilasciati soltanto a persone fisiche e dalla stessa data saranno revocati i certificati di firma rilasciati alle persone giuridiche. Si invita dunque il contribuente a prestare particolare attenzione alla procedura:

- se il contribuente non si è mai abilitato all'invio telematico dei modelli INTRA sarà necessario procedere all'iscrizione al Servizio telematico delle Dogane con richiesta del certificato di firma digitale indicando almeno un sottoscrittore persona fisica (legale rappresentante della società);
- se il contribuente ha già aderito al Servizio telematico delle Dogane e risulta titolare di certificato di firma digitale assegnato alla persona giuridica (società) sarà necessario provvedere ad inserire un sottoscrittore persona fisica tramite l'apposita applicazione di modifica presente nel sito dell'Agenzia delle Dogane.

Altra novità riguarda la scadenza: il modello INTRA andrà presentato entro il giorno 19 del mese successivo al periodo di riferimento e dunque le prime scadenze utili saranno il 19 febbraio 2010 per la presentazione degli elenchi INTRA riferiti al mese di gennaio 2010 – il 19 aprile 2010 per la presentazione degli elenchi INTRA riferiti al I° trimestre 2010.

Per l'adempimento relativo all'obbligo di dichiarazione nei modelli INTRA delle prestazioni di servizi prestate e ricevute (sempre a decorrere dal 01.01.2010) l'Agenzia delle Dogane sta elaborando dei nuovi modelli che presentano due nuove sezioni:

- la sezione 3 che riepiloga le prestazioni intracomunitarie rese e ricevute;
- la sezione 4 che consente la rettifica delle precedenti comunicazioni relative alle prestazioni di servizi rese e ricevute.

Altra novità riguardante dati contenuti nei nuovi modelli INTRA è la richiesta del numero e della data di riferimento della fattura emessa o ricevuta nonché le modalità di pagamento o incasso del corrispettivo della prestazione.

Rifiuti: conferme e nuovi adempimenti

Per il trasporto di rifiuti non è richiesta la compilazione della scheda di trasporto. Di contro, nel corso del 2010, non sarà probabilmente più possibile utilizzare il registro di carico/scarico rifiuti manuale.

Come noto, con il D Lgs. 214/2008 è stata istituita la "scheda di trasporto", documento che dal 19.07.2009, in presenza di trasporto affidato a terzi, deve essere compilato a cura del committente per ogni veicolo prima dell'inizio del trasporto e il cui originale va conservato a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio (per una trattazione approfondita cfr. circolare LS settembre 2009).

La norma prevede però che la scheda di trasporto può essere sostituita da altra idonea documentazione quale il DDT e ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto delle merci in applicazione delle disposizioni comunitarie, di accordi internazionali ovvero di altra normativa nazionale.

Tali documenti alternativi devono però contenere tutti gli elementi richiesti per la scheda di trasporto. In mancanza è necessario provvedere all'integrazione dei dati mancanti.

Il trasporto di rifiuti deve essere accompagnato da uno specifico formulario previsto dall'art. 193 D.Lgs. 152/2006 e dal Decreto 01.04.1998 n.148.

Il Ministero delle Infrastrutture, con la Circolare 24.09.2009 n.140 ha specificato che in presenza del formulario non è richiesta la compilazione della scheda di trasporto poiché i dati presenti sul formulario corrispondono a quelli richiesti nella scheda stessa e conseguentemente non si rende necessaria alcuna integrazione del documento.

Di contro, entro l'1 febbraio 2010 il Governo è chiamato a recepire la Direttiva Europea 2008/98/CE in merito alla tracciabilità dei rifiuti. Questo significa che il Ministero dell'Ambiente dovrà definire i tempi, le modalità e i costi del nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. In particolare, se i tempi di recepimento verranno rispettati, entro il 1^a semestre 2010 sarà probabilmente necessario dotarsi di un sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti che sostituirà l'emissione dei formulari e la tenuta dei registri di carico e scarico manuali.

Nuovi obblighi pubblicitari a carico delle società

La Legge Comunitaria 2008 ha integrato le disposizioni del Codice Civile con riguardo agli adempimenti di pubblicità che le società sono tenute ad osservare.

L'art. 2250 del Codice Civile, oggetto di integrazione, già prima dell'intervento della Legge Comunitaria 2008 prevedeva l'obbligo, per le società iscritte al Registro Imprese, di indicare negli atti e nella corrispondenza sociale le seguenti informazioni:

<p>Società di capitali Società di persone (commi 1 e 3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • sede sociale • ufficio del Registro Imprese presso il quale la società è iscritta • il numero di iscrizione al Registro Imprese • lo stato di liquidazione a seguito di scioglimento della società
---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Società di capitali (comma 2)	<ul style="list-style-type: none"> il capitale sociale nella somma versata e quale risulta esistente nell'ultimo bilancio
Srl e Spa (comma 4)	<ul style="list-style-type: none"> la sussistenza di un unico socio

Ora, la Comunitaria 2008 aggiunge nuovi commi all'art. 2250 del Codice Civile che prevedono:

- la possibilità di pubblicazione degli atti soggetti all'iscrizione o deposito presso il Registro Imprese in un'altra lingua ufficiale della Comunità Europea purché all'atto sia allegata una traduzione giurata di un esperto;
- l'obbligo di fornire le informazioni previste dai commi 1-2-3 e 4 dell'art. 2250 del Codice Civile (vedi tabella sopra) anche sul sito web della società.

L'omissione delle informazioni sopra esaminate negli atti, nella corrispondenza e sul sito web, comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 206 ad un massimo di € 2.065.

**Tremonti Ter:
chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate**

L'Agenzia delle Entrate, con circolare 27.10.2009 n.44/E ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla detassazione degli investimenti in macchinari c.d. "Tremonti Ter".

Come noto e come già ampiamente trattato nelle precedenti circolari di studio, la Manova d'Estate ha introdotto la "detassazione degli investimenti in macchinari" c.d. Tremonti ter che prevede l'esclusione da tassazione gli acquisti di nuovi macchinari e apparecchiature.

In breve, l'agevolazione prevede la possibilità per i titolari di reddito d'impresa la detassazione del 50% del costo sostenuto per l'acquisto di nuovi macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 per investimenti effettuati dal 01.07.2009 al 30.06.2010. L'agevolazione è revocata se il bene oggetto di detassazione viene ceduto a terzi prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto del bene stesso.

I chiarimenti forniti dall'Agenzia con la Circolare 27.10.2009 n.44/E si possono così sintetizzare:

- l'agevolazione è fruibile dai titolari di reddito di impresa, restano quindi esclusi i titolari di reddito di lavoro autonomo; possono accedere all'agevolazione anche i contribuenti titolari di reddito d'impresa determinato con criteri forfetari, che applicano il regime dei minimi o che adottano regimi contabili semplificati;
- anche le persone fisiche che iniziano l'attività o le società costituite dal 01.07.2009 al 30.06.2010 possono usufruire dell'agevolazione;
- l'agevolazione riguarda anche i beni non strumentali ad esclusione dei soli beni merce;
- la Tabella Ateco 2007, divisione 28, va utilizzata per individuare i beni agevolabili, indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza del soggetto che cede tali beni;
- è agevolabile anche l'investimento di un bene che, compreso nella citata divisione 28, è parte di impianti e strutture più complessi già esistenti e non compresi nella citata divisione;
- è agevolabile anche l'investimento di un bene che, non compreso nella citata divisione 28, costituisce una dotazione dell'investimento (agevolabile), intesa quale componente o parte indispensabile per il funzionamento dello stesso;
- la fruizione dell'agevolazione non è legata all'entrata in funzione del bene oggetto dell'investimento;

8. è possibile accedere all'agevolazione anche nel caso di beni realizzati da terzi, in appalto, ovvero in economia da parte dell'interessato, nonché per quelli acquisiti in leasing;
9. il bene agevolabile può essere stato prodotto da imprese italiane o estere;
10. il bene agevolabile può essere utilizzato in strutture produttive site in Italia, in uno Stato UE oppure in uno stato SEE (Spazio Economico Europeo);
11. il requisito della novità si ritiene rispettato anche per nuovi macchinari mai entrati in funzione ed utilizzati solo a scopo dimostrativo o per esposizione;
12. il requisito della novità si ritiene rispettato anche nel caso di beni complessi realizzati in economia anche con l'apporto di beni usati purché il loro costo non risulti di prevalente entità rispetto al costo complessivamente sostenuto;
13. il valore del bene oggetto d'investimento va individuato secondo i criteri generali contenuti nell'art. 110, comma 1, lettere a) e b) del TUIR e dunque il costo deve essere considerato al netto di eventuali contributi e comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione;
14. costituisce altresì elemento agevolabile l'eventuale iva totalmente indetraibile e gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge;
15. nel caso di bene acquisito in leasing l'importo agevolabile è individuato nel costo sostenuto dal concedente;
16. l'agevolazione, comportante una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi, rileva esclusivamente ai fini IRES/IRPEF e non ai fini IRAP.

Stampa dei registri contabili

Già dallo scorso anno, per effetto della Finanziaria del 2008, è stato posticipato al 31.12. il termine entro il quale effettuare la stampa dei registri contabili.

La Finanziaria 2008, intervenendo sull'art. 7, comma 4-ter del DL n.357/94 ha previsto un allungamento del termine entro il quale effettuare la stampa dei registri contabili. Il nuovo articolo 7, comma 4-ter, prevede che la tenuta dei registri contabili a mezzo di sistemi informatici e meccanografici è considerata regolare se i dati sono aggiornati su supporto magnetico e ne sia effettuata la stampa non oltre tre mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta a cui si riferiscono le registrazioni contabili.


In sintesi dunque, la stampa su carta dei registri contabili deve essere effettuata entro 3 mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di riferimento. Resta inteso che in sede di controllo i registri devono comunque risultare aggiornati e stampati contestualmente alla richiesta avanzata dal verificatore.

Pare utile ricordare che tutte le registrazioni contabili devono essere eseguite, ai sensi dell'art. 22 DPR 600/73, entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.

Con riferimento all'esercizio 2008, dunque, poiché il termine di presentazione di UNICO 2009 è il 30.09.2009, la stampa va effettuata entro il 31.12.2009.

Si rammenta comunque che l'art.16 del DRR 633/72 prevede, quale termine per la stampa del registro beni ammortizzabili, il termine di presentazione della dichiarazione e dunque, con riferimento al 2008 entro il 30.09.2009.

Riassumendo:



Nuovo trattamento Iva delle prestazioni di servizi

Dal 01.01.2010 nuovi criteri per l'individuazione della territorialità delle prestazioni di servizi con il conseguente ampliamento dell'applicazione del regime del "reverse charge".

Approvato lo schema del Decreto Legislativo finalizzato al recepimento della Direttiva 2008/8/CE che prevede nuovi criteri in materia di territorialità delle prestazioni di servizi. Le novità avranno decorrenza 01.01.2010. In attesa della pubblicazione del Decreto definitivo, di seguito anticipiamo le modifiche più rilevanti.

Viene completamente rivisitato l'art.7 del DPR 633/72 con la sua sostituzione in sette nuovi articoli dal 7 al 7-septies.

L'art.7 contiene le "definizioni" valevoli in materia di IVA.

L'art.7-bis conferma sostanzialmente le vigenti regole di territorialità per la cessione di beni. Previste regole specifiche per le cessioni di beni a bordo di navi, aerei o treni durante una parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella UE, per le cessioni di gas nonché per le cessioni di energia elettrica.

L'art.7-ter contiene la vera rivoluzione in ambito di territorialità delle prestazioni di servizi:

il nuovo articolo prevede la regola generale in base alla quale le prestazioni si considerano effettuate in Italia (e dunque ivi soggette ad IVA) quando:

1. sono rese a soggetti passivi stabiliti in Italia;
2. sono rese a soggetti privati da soggetti passivi stabiliti in Italia.

Al contrario, l'IVA sarà dovuta nel paese del committente qualora quest'ultimo riceva la prestazione in qualità di soggetto passivo d'imposta nel proprio paese.

Da notare che il Decreto in esame abroga i commi 4-bis, 5, 6 7 e 9 dell'art.40 DL n.331/93 contenente il

trattamento dei servizi intracomunitari in quanto ora regolati dalle nuove disposizioni dell'art.7.

Ciò significa che dal 01.01.2010 le prestazioni di "servizi intracomunitari" (lavorazioni, manutenzioni, trasporti) non saranno più da fatturare ai sensi dell'art.40 DL 331/93, ma ai sensi del nuovo art.7-ter con conseguente perdita della possibilità di far concorrere tali operazioni alla formazione del plafond. Parimenti, le stesse prestazioni intracomunitarie ricevute da un soggetto passivo in uno stato membro non saranno più da assoggettare ad Iva in Italia con il metodo dell'integrazione bensì attraverso la procedura di autofatturazione ex. art. 17 DPR 633/72.

Più in generale, il nuovo art.17 generalizza ed estende l'obbligo del reverse charge a tutte le forniture di servizi fatte da operatori non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia.

L'art.7-quater contiene le deroghe alla regola generale per alcune tipologie di servizi:

Servizio	Territorialità IVA in Italia
<ul style="list-style-type: none"> prestazioni relative a beni immobili comprese le perizie; prestazioni di agenzia; fornitura di alloggio nel settore alberghiero; concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili; prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari 	Quando l'immobile è situato in Italia
<ul style="list-style-type: none"> Trasporto di passeggeri 	In proporzione alla distanza percorsa in Italia
<ul style="list-style-type: none"> Ristorazione e catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della UE 	Se il luogo di partenza del trasporto è situato in Italia
<ul style="list-style-type: none"> Ristorazione e catering diverse dalle precedenti 	Quando sono materialmente eseguite in Italia
<ul style="list-style-type: none"> Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto 	Quando i mezzi sono messi a disposizione del destinatario in Italia e sempre che siano utilizzate all'interno della UE. Le medesime prestazioni si considerano effettuate in Italia quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario fuori del territorio della UE e sono utilizzati in Italia

L'art.7-quinques prevede che le seguenti prestazioni di servizi si considerino effettuate in Italia quando sono ivi materialmente eseguite:

1. prestazioni relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni;
2. prestazioni degli organizzatori di dette attività;
3. prestazioni accessorie alle precedenti.

L'art.7-sexies prevede alcuni casi specifici di prestazioni di servizi considerate effettuate in Italia e rese a committenti non soggetti passivi:

Servizio	Territorialità IVA in Italia
<ul style="list-style-type: none"> • intermediazione in nome e per conto del cliente 	Quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate in Italia
<ul style="list-style-type: none"> • Trasporto di beni diverso dal trasporto intracomunitario 	In proporzione alla distanza percorsa in Italia
<ul style="list-style-type: none"> • Trasporto intracomunitario di beni 	Quando la relativa esecuzione ha inizio in Italia
<ul style="list-style-type: none"> • Lavorazioni e perizie relative a beni mobili materiali; • Operazioni rese in attività accessorie ai trasporti quali quelle di carico, scarico, movimentazioni e simili 	Quando sono materialmente eseguite in Italia
<ul style="list-style-type: none"> • Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto 	Quando sono rese da prestatori stabiliti in Italia e sempre che siano utilizzate nel territorio della UE. Le medesime prestazioni se rese da soggetti passivi stabiliti al di fuori del territorio della UE si considerano effettuate in Italia quando sono ivi utilizzate
<ul style="list-style-type: none"> • Prestazioni rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della UE 	Quando il committente è domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all'estero
<ul style="list-style-type: none"> • Telecomunicazione e teleradiodiffusione 	Quando rese da prestatori stabiliti in Italia a committenti residenti o domiciliati nel territorio della UE e sempre che siano utilizzate nel territorio della UE. Le medesime prestazioni se rese da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della UE si considerano effettuate in Italia quando sono ivi utilizzate.

L'art.7-septies prevede alcuni casi specifici di prestazioni di servizi non considerate effettuate in Italia (e pertanto non assoggettate ad Iva in Italia) e rese a soggetti privati extraUE:

1. cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli disegni, processi, formule, e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
2. prestazioni pubblicitarie;
3. prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale;
4. elaborazione e fornitura di dati e simili;
5. operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;
6. messa a disposizione del personale;
7. contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
8. concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, m servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati;
9. servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorché resi da soggetti che non siano ivi stabiliti;
10. servizi prestati per via elettronica;
11. servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attività o un diritto di cui ai numeri precedenti;

Comunicazione al RAEE

Scade al 31 dicembre la comunicazione al RAEE

L'art. 5 del D.L. 135/2009 prevede che entro il 31 dicembre 2009 i produttori di apparecchiature elettriche o elettroniche dovranno comunicare, al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono, inoltre, tenuti a confermare o rettificare, contestualmente, il dato relativo alle quantità ed alle categorie di apparecchiature immesse sul mercato nel 2006, comunicato al Registro in sede di iscrizione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS Lexjus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati